


**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL' ACCORDO  
QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA DELL' UFFICIO DI  
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DI BOLOGNA**



**DISCIPLINARE DI GARA**

R.U.P.  
Ing. Davide Parmeggiani

## INDICE

1.	PREMESSE .....	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
2.1	La Piattaforma Telematica di Negoziazione (Sater) .....	5
2.2	Dotazioni tecniche .....	6
2.3	Registrazione delle ditte e identificazione .....	6
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	7
3.1	Documenti di Gara .....	7
3.2	Chiarimenti .....	8
3.3	Comunicazioni .....	8
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	9
4.1	Durata .....	14
4.2	Opzioni e rinnovi .....	14
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	14
6.	REQUISITI GENERALI .....	16
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	17
7.1	Requisiti di idoneità del gruppo di lavoro .....	17
7.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	21
8.	PRECISAZIONI SULLA COMPROVA DEI REQUISITI .....	22
8.1	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	23
8.2	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	25
9.	AVVALIMENTO .....	26
10.	GARANZIA PROVVISORIA .....	26
11.	SUBAPPALTO .....	29
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	29
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	30
14.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	30
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	31
16.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	32
16.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura .....	33
16.2	Documento di gara unico europeo .....	36
16.3	Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 .....	36
16.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	36
16.5	documentazione Ulteriore per i soggetti associati .....	37
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA" .....	38
17.1	SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI .....	39
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" .....	39
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	40
19.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	40

19.2	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA .....	42
19.3	PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE .....	43
19.4	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	45
19.5	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	47
19.6	Metodo per il calcolo dei punteggi .....	47
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	48
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .....	49
22.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	49
23.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	50
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	51
25.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO .....	51
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	53
27.	INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.....	53
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	55

## 1. PREMESSE

Con la presente procedura si intende concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento - mediante successivi contratti applicativi - di servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, ex art. 3, comma 1, lett. vvv), del d.lgs. 50/2016, inerenti agli interventi per la sicurezza idraulica, tra cui quelli di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, ivi comprese le necessarie opere civili e impiantistiche di carattere idraulico, geotecnico e strutturale di competenza del Servizio, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico prestazionale.

L'Accordo Quadro sarà concluso con **un solo operatore economico**, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice. L'affidamento dell'Accordo Quadro avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia-Romagna (di seguito SATER) accessibile dal sito all'indirizzo [www.http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) (in seguito Sito) e conforme alla normativa vigente.

La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo quadro afferente anche agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

**Luogo di esecuzione:** Territorio di competenza del Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna, con possibilità di estensione, previo parere del RUP del presente Accordo Quadro, al territorio di competenza degli omologhi Uffici per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della stazione appaltante Regionale, per una quota non superiore al 30% dell'importo dell'Accordo Quadro, e per una quota superiore, mediante preventivo accordo fra il RUP del presente Accordo Quadro e l'Appaltatore.

**CIG Padre: 92812276CF .**

Il **RUP**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è Ing. Davide Parmeggiani, Dirigente del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno. Il Responsabile della procedura di affidamento è il Dott. Mauro Vogli. Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 17/06/2022.

Con l'aggiudicatario (di seguito: Fornitore) verrà stipulato un Accordo quadro con il quale il Fornitore medesimo si obbliga a stipulare successivi contratti applicativi, per l'erogazione del servizio oggetto della presente gara, per tutta la durata dell'Accordo quadro e fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, pari al valore contrattuale complessivo stimato.

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER “Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna” avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale della stazione appaltante Intercenter-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## 2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero, in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati, possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dalla stazione appaltante per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

## 2.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE E IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà,

pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

### 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. Bando di gara GUUE;
- B. Bando di gara GURI;
- C. Disciplinare di gara;
- D. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice - approvato con determina n. 1803 del 26/05/2022 - comprensivo dei seguenti documenti (cartella compressa: PROGETTO\_2022\_51\_BO\_AQ\_Serv.Ing.Arch.zip);
  1. Relazione tecnico illustrativa di inquadramento dei servizi;
  2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento dei servizi;
  3. Calcolo dei corrispettivi;
  4. Modello ordine di prestazione;
  5. Schema di contratto
- E. Allegato 1 - DGUE (operatore economico - strutturato sulla piattaforma SATER);
- F. Allegato 1a - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- G. Allegato 2 - DGUE (per eventuale avvalimento, RTI, ecc.);
- H. Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo;
- I. Allegato 4 - Patto di integrità;
- J. Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- K. Allegato 6 - Codice comportamento Dirigenti;
- L. Allegato 7 - Codice comportamento Comparto.

La presente procedura di gara (determina a contrarre n. 2051 del 15/06/2022) ha ad oggetto servizi di natura intellettuale etc., pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

### 3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro le ore 17,00 del 18/07/2022, in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 17,00 del 27/07/2022), tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER o il sito istituzionale.

### 3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "3.2 Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro è costituito da **un unico lotto**, ai fini di assicurare una più efficace, corretta e coordinata esecuzione del complesso delle attività in cui si articola e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, attraverso una gestione globale del servizio che risponda, in modo adeguato ed omogeneo su tutto il territorio interessato e sul relativo patrimonio infrastrutturale, ai diversi bisogni.

L'accordo quadro ha come oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui al D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia) relativi a lavori per la sicurezza idraulica e la mitigazione del rischio idrogeologico di carattere manutentivo del patrimonio strutturale ed infrastrutturale direttamente gestito o di competenza a vario titolo del Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna, nonché i servizi di ingegneria e architettura integralmente richiamati, relativi alla realizzazione di nuove opere idrauliche, strutturali, geotecniche per la sicurezza idraulica e la mitigazione del rischio idrogeologico che si rendessero necessarie per dare compimento alla programmazione dell'Ente e per fare fronte ad eventuali situazioni impreviste e di urgenza, rientranti nell'ambito territoriale e di competenza del USTPC Bologna, comprensivo delle necessarie indagini e rilievi preliminari alla progettazione e delle analisi di laboratorio.

Dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto

n.	Descrizione servizi/beni	Importo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;</li> <li>• progettazione definitiva;</li> <li>• progettazione esecutiva;</li> <li>• ideazione e coordinamento generale della progettazione,</li> <li>• integrazione delle prestazioni specialistiche;</li> <li>• coordinamento sicurezza in fase di progettazione;</li> <li>• direzione lavori;</li> <li>• direzione operativa;</li> <li>• ispettorato di cantiere;</li> <li>• coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;</li> <li>• attività di verifica dei progetti;</li> <li>• supporto al Responsabile del Procedimento (RUP) in fase di progettazione e/o esecuzione;</li> <li>• collaudo tecnico amministrativo;</li> </ul>	3.000.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• collaudo specialistico funzionale impianti;</li> <li>• collaudo statico;</li> <li>• relazione e/o diagnosi energetica e/o attestato di certificazione energetica;</li> <li>• studi di prefattibilità/fattibilità/impatto ambientale e/o piano di monitoraggio ambientale e/o monitoraggi ambientali;</li> <li>• rilevamenti topografici;</li> <li>• studi geologici, geotecnici e ambientali</li> </ul>	
--	--	--

Il valore stimato del contratto ammonta ad € 3.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si evidenzia come, nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, suddivisa in Uffici con competenza provinciale, per effetto della sovraterritorialità delle reti idrauliche e delle conseguenti esigenze, l'Accordo Quadro potrà essere al bisogno attivato a favore degli omologhi Uffici Territoriali sugli altri ambiti provinciali, per una quota non superiore al 30% dell'importo di Accordo Quadro, salvo accordo fra il RUP del presente Accordo Quadro e l'Appaltatore per quote superiori, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si riassume di seguito la classificazione ed il grado di complessità delle opere secondo DM 17/6/2016 (Tabella Z1) ed il relativo importo presunto dei lavori (V), a cui si fa riferimento per l'incarico in oggetto.

**Tabella 1**

A	B	C	D	E	F	G	H
CAT	ID	Corri sp. L143 /49	Identificazione Opere	Com pl. G	Importo V (riferimento requisito speciale A) (*)	Importo V (riferimento o requisito speciale B) (*)	Eventuale ESEMPLIFICAZIONE (non esaustiva)
EDILIZIA	E.20	I/c	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	0,95	1.500.000 €	600.000 €	Case di guardia, magazzini, edifici relativi a opere idrauliche, impianti di manovra

STRUTTURE	S.01	I/f	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni.	0,7	500.000 €	200.000 €	
	S.03	I/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	10.000.000 €	4.000.000 €	Parti strutturali delle casse di espansione (opere di scarico, di presa..)
	S.04	IX/b	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,9	10.000.000 €	4.000.000 €	Ponti, paratie tirantate, opere sostegno versanti (compresi pozzi e setti drenanti, ecc..), parti metalliche nelle opere idrauliche, diaframmatura di argini
	S.05	IX/b IX/c	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	2.000.000 €	800.000 €	Botti sifone, opera a Reno e opera a Po (Cavo Napoleonico)

IMPIANTI	IA.04		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,3	500.000 €	200.000 €	
	V.01	VI/a	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria.	0,4	200.000 €	80.000 €	
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	VI/a	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45	200.000 €	80.000 €	
	D.01	VII/c	Opere di navigazione interna e portuali	0,65	500.000 €	200.000 €	
IDRAULICA	D.02	VII/a	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45	24.000.000 €	9.600.000 €	Difese spondali, rampe, sistemazioni in alveo, lavori su arginature esistenti e nuove, anche di casse di espansione, sistemazione e riprofilature del terreno, trincee drenanti, drenaggi superficiali, dreni suborizzontali..

	D.03	VII/b	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55	4.000.000 €	1.600.000 €	Impianti idraulici e oleodinamici per forza motrice relativi a opere idrauliche
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.01		Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico	0,85	600.000 €	240.000 €	

(\* *Importo globale dei lavori a cui si riferisce il servizio oggetto del presente appalto (vedasi il paragrafo 7 -"Requisiti speciali e mezzi di prova")*

**La prestazione principale è quella relativa alla categoria D.02**

**Tutti gli importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda i lavori da progettare e/o dirigere, sia per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopraindicate. L'Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna (USTPC Bologna) si riserva, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro di richiedere i servizi oggetto del presente Accordo Quadro per un diverso importo di opere da progettare e/o dirigere rispetto a quello sopra indicato. L' USTPC Bologna si riserva inoltre di richiedere prestazioni che, rientrando nelle medesime "categorie" previste dal DM 17/06/2016, afferiscano a gradi di complessità inferiori a quelli indicati nella tabella sopra riportata.**

L'aggiudicatario, pertanto, non vanta alcun diritto in ordine all'espletamento delle attività (oggetto dell'Accordo Quadro) che potranno essere o non essere commissionate, né potrà avanzare alcuna pretesa di

compensi nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dovessero essere commissionati servizi per importi inferiori rispetto a quello massimo previsto.

Si richiama, per maggior chiarezza, quanto previsto dal paragrafo V.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" in relazione alla qualificazione e ai gradi di complessità della progettazione.

#### 4.1 DURATA

L'Accordo Quadro avrà una durata massima di 24 mesi, ovvero fino ad esaurimento del corrispettivo massimo previsto, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio.

Oltre la data di scadenza dell'Accordo Quadro sarà solo possibile portare a termine gli incarichi già affidati. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.

#### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 24 mesi, su comunicazione scritta della stazione appaltante, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Il valore globale stimato dell'appalto è pertanto pari ad € 6.000.000,00 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso):

Importo contrattuale	Importo opzione rinnovo	Valore globale
€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 6.000.000,00

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;

- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati.
- f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) b) c) e) d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili;

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, laddove incaricato mediante contratti applicativi, di servizi di progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Sono esclusi dalla gara gli

operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l.6 novembre 2012, n. 190.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale di seguito specificati, per i quali è ammesso l'avalimento nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 89 del Codice, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del Paragrafo 5 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO

Requisiti del concorrente di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263:

- a) il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, gli incarichi sono espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Gli incarichi da affidare nell'ambito dell'Accordo Quadro potranno riguardare attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, supporto al RUP, direzione lavori, collaudi, nonché attività di verifica dei progetti ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, il **gruppo di lavoro** proposto dovrà essere conforme a quanto prescritto dal Capitolato e prevedere **almeno** le figure professionali di cui alla seguente tabella.

Tabella 2

N.	RUOLO	REQUISITI
1	<b>N.2 (*)</b> <b>Responsabili Tecnici di Riferimento</b> <b>(di cui un Principale e un Sostituto)</b> <b>(*) Tali figure potranno essere ricoperte</b> <b>da altrettanti componenti del Gruppo</b> <b>avente i necessari requisiti.</b>	Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria, abilitazione all'esercizio dei servizi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni
2	<b>N.1</b> <b>Responsabile settore idraulico</b>	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni
3	<b>N. 1</b> <b>Responsabili settore edile e strutturale</b>	Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni (per ingegneri) e iscrizione all'Albo (per architetti)
4	<b>N.1</b> <b>Responsabile settore impianti e</b> <b>antincendio</b>	Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale, oltre che all'iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno sulla prevenzione incendi Decreto 5 agosto 2011
5	<b>N.1</b> <b>Responsabile verifiche progettazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di cui all'art. 26, commi 6 e 7 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e del paragrafo VII delle relative Linee Guida n. 1, così come aggiornate al 15/5/2019, riferito ad importi inferiori a <u>20.000.000 euro</u>;</li> <li>- sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.</li> </ul>

6	<b>N.1 Responsabile della sicurezza</b>	-di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
7	<b>N.1 Responsabile settore geologico</b>	Laurea magistrale in geologia, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione al relativo Ordine professionale.
8	<b>N.1 (**) Responsabile settore geotecnico</b>  <b>(**) Tale figura potrà essere ricoperta da componente del Gruppo avente i necessari requisiti già individuato come responsabile di altro settore.</b>	Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settor civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni (per ingegneri) e iscrizione all'Albo (per architetti)

Il numero minimo di componenti del Gruppo è stabilito in 6 (sei) unità, purché siano coperte tutte le professionalità richieste.

Si precisa tuttavia che l'incarico di verifica della progettazione, come previsto dal comma 7 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è incompatibile con le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo; pertanto, sarà disgiunta dalle altre attività sopramenzionate e sarà affidata principalmente in caso di progettazione interna (qualora di importo che renda incompatibile la verifica interna all'Ente) e in caso di progettazioni esterne ad altri soggetti.

Il responsabile per ogni settore dovrà essere unico, fermo restando che potranno essere indicati ulteriori professionisti costituenti il gruppo di lavoro offerto. I servizi di ingegneria che dovessero essere affidati per effetto dei contratti attuativi dovranno essere svolti e firmati dal professionista abilitato in qualità di Responsabile di Settore indicato nella tabella precedente, relativamente a quanto di propria competenza, fermo restando la possibilità di avvalersi di più collaboratori, eventualmente cofirmatari, facenti parte del gruppo di lavoro offerto.

Le risorse indicate dovranno essere garantite dall'aggiudicatario per tutta la durata dell'accordo quadro e faranno pertanto parte degli obblighi cui il medesimo aggiudicatario si è contrattualmente impegnato. Qualora si renda necessario sostituire, per cause imprevedibili o di forza maggiore, uno o più professionisti facenti parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di autorizzare la sostituzione di tale figura, ai sensi dell'art. B.8 del Capitolato Speciale, ai fini di garantire l'equivalenza del punteggio tecnico assegnato in fase di gara.

Per i professionisti che espletteranno gli incarichi di progettazione/Direzione Lavori/Collaudo:

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali, previsti per le attività di cui trattasi, del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, così come meglio dettagliato nella sopra riportata tabella. L'oggetto dell'Accordo Quadro comprende anche eventuali incarichi di collaudo; pertanto, almeno uno dei professionisti componenti il team dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 9, lettera a), dell'art. 216 del DPR 207/2010 (avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, da almeno dieci anni). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei

Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti indicati.

Per i professionisti che espletteranno gli incarichi di progettazione di impianti e di antincendio:

- d) Iscrizione agli appositi albi professionali, previsti per le attività di cui trattasi, e iscrizione agli elenchi del Ministero dell'Interno sulla prevenzione incendi DPR N. 151 dell'1 agosto 2011, così come meglio dettagliato nella sopra riportata tabella, nonché le necessarie abilitazioni ed esperienze richieste per la progettazione di impianti elettrici, meccanici, oleodinamici e idraulici.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti indicati, nonché i dati relativi al possesso, in capo al/ai professionista/i indicato/i, dei requisiti suddetti.

Per i professionisti che espletteranno gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

- e) Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo/Collegio dei professionisti indicati, nonché i dati relativi al possesso, in capo al/ai professionista/i indicato/i, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica:

- f) requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/dei professionista/i indicato/i e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;

Per i soggetti che espletteranno le attività di verifica preventiva della progettazione:

- g) Requisiti di cui all'art. 26, comma 6, lett. b), del Codice (prescritti per lavori di importo inferiore ad euro 20.000.000,00), così come meglio dettagliato nella sopra riportata tabella. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/dei professionista/i indicato/i.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

### 7.2.1 SERVIZI ANALOGHI

- A. Aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** nell'ambito di Servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art 3 lett. vvvv) del Codice, riferiti a lavori appartenenti a ciascuna delle ID indicate nella tabella di cui al paragrafo 3 (cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento) di importo globale, in ciascuna ID, non inferiore a **1 volta** all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e pertanto almeno pari gli importi riportati nella tabella di cui al paragrafo 4, colonna F.
- B. Aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **2 (due) servizi di punta analoghi** nell'ambito dei servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art 3 lett vvvv) del Codice, riferiti ai lavori appartenenti a ciascuna delle ID indicate nella tabella di cui al paragrafo 3 (cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento) di importo globale, in ciascuna ID, non inferiore a **0,4 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e pertanto almeno pari a gli importi riportati in tabella al paragrafo 4 colonna G.

### 7.2.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL PERSONALE

- A. Per i soggetti **organizzati in forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria) il numero medio annuo del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a pieno (Full Time Equivalent, FTE), utilizzato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara dovrà essere pari ad almeno **10 (dieci) unità**;
- B. Per i **professionisti singoli e associati**, il numero minimo di unità di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a pieno (Full Time Equivalent, FTE), non inferiore a **10 (dieci) unità**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) ai sensi della parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1. Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante estratto libro soci e/o libro unico del lavoro e/o contratti e buste paga e/o dichiarazioni IVA e fatture.

## 8. PRECISAZIONI SULLA COMPROVA DEI REQUISITI

Per i requisiti di cui ai punti A e B del paragrafo 7.2.1 si precisa quanto segue:

- per **“servizi analoghi”** si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi compresi gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentabile mediante la produzione di documenti afferenti il conferimento dell'incarico (es. fatture di pagamento, certificato di ultimazione delle prestazioni). Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie di cui al paragrafo 4, bensì anche servizi aventi ad oggetto una singola categoria indicata al paragrafo 4;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono altresì ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento. Per le prestazioni in corso sarà necessario produrre documentazione a comprova della corretta esecuzione delle prestazioni svolte sino a quel momento;
- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente;
- in caso di partecipazione alla presente gara in forma di raggruppamento temporaneo, la mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti di cui ai punti A e B, complessivamente considerati, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. Allo scopo dovranno essere fornite sia per i requisiti di cui al punto A) che per quelli di cui al punto B) del paragrafo 7.2.1 tabelle con l'elenco dei lavori relativi ai rispettivi servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completo delle seguenti colonne:

- committente;
- descrizione sommaria;

- periodo di esecuzione;
- individuazione classe/categoria/ID di cui al DM 17/6/2016;
- importo netto dei lavori;
- tipo del servizio;
- soggetto che ha svolto il servizio.

Ogni singolo operatore economico, che partecipi singolarmente o in forma aggregata (ad esempio ciascuna mandante o mandataria in caso di RTP), qualora **occupi oltre 50 dipendenti**, deve allegare su SATER, a **pena di esclusione dalla gara**, copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** che è tenuto a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di raggruppamento temporaneo, deve essere inoltre indicato, in calce alle già menzionate tabelle, l'incidenza percentuale dei requisiti dichiarati da ciascun soggetto del raggruppamento sull'importo complessivo dei requisiti minimi necessari richiesti per la qualificazione (ai fini della verifica del possesso dei requisiti, da parte della mandataria, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti).

## 8.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. a devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. b deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. c relativo all'iscrizione all'Albo/abilitazioni è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati quali responsabili delle relative prestazioni.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. d relativo all'iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno sulla prevenzione incendi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di progettazione antincendio.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. e relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. f relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. g relativo alla certificazione di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, può essere posseduto dal professionista indicato come responsabile delle attività di verifica della progettazione o dall'Operatore Economico di cui fa parte il professionista medesimo.

E' ammessa la costituzione di raggruppamento tra soggetti aventi CF e partita IVA diversa. Resta inteso che ogni "distinto" soggetto del raggruppamento, a seconda della sua natura, deve possedere i requisiti prescritti dal DM 263/2016. Inoltre, ogni distinto soggetto sarà in possesso di distinti requisiti di esperienza. In ogni caso tali requisiti dovranno essere conteggiati solo una volta. Si ricorda infine che tutti i componenti del raggruppamento devono possedere una percentuale, anche minima, in relazione all'elenco dei servizi analoghi richiesto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.2.1 lett. A deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, vale a dire sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia da tutte le mandanti (ciascuna in qualsivoglia misura).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**, la mandataria deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.2.1 lett. A almeno relativamente **alla categoria e ID** della prestazione principale e ciascun altro componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Si analizza di seguito l'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto**, ovvero di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale al cui interno possono essere presenti sub-raggruppamenti di tipo orizzontale. In tale struttura partecipativa i servizi di cui alla categoria e ID prevalente o secondarie possono essere assunti anche da sub-raggruppamenti orizzontali, per i quali valgono le regole dei raggruppamenti orizzontali, con particolare riferimento alla distribuzione delle responsabilità.

In ogni sub-raggruppamento orizzontale sarà in tal modo possibile individuare un "sub-mandatario" che dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri soggetti del sub-raggruppamento. Ne consegue che la sub-mandataria del sub-raggruppamento relativo alla categoria e ID prevalente rappresenta la mandataria dell'intero soggetto economico partecipante.

Si precisa infine che può ipotizzarsi la presenza di un singolo soggetto in più di un sub-raggruppamento orizzontale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.2.1 lett. B deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere almeno uno dei due servizi di punta per quanto concerne la

categoria e ID e della prestazione principale. Si rammenta che ciascun servizio di punta non è frazionabile e pertanto dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.2.1 lett. B deve essere posseduto da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere almeno uno dei due servizi di punta per quanto concerne la categoria e ID e della prestazione principale.

Si rammenta che ciascun servizio di punta non è frazionabile e pertanto dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto**, il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.2.1 lett. B deve essere posseduto da ciascun sub-raggruppamento, fermo restando che ciascuna "sub-mandataria" dovrà possedere almeno uno dei due servizi di punta per quanto concerne la/le categoria/e e ID che si intende eseguire. Rimane fermo che la mandataria dovrà possedere almeno uno dei due servizi di punta per quanto concerne la categoria e ID della prestazione principale. Si rammenta che ciascun servizio di punta non è frazionabile e pertanto dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento.

## 8.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. a devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. c, relativo all'iscrizione all'Albo/abilitazioni è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati quali responsabili delle relative prestazioni.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. d relativo all'iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno sulla prevenzione incendi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di progettazione antincendio.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. e relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1lett. f relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. g relativo alla certificazione di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, può essere posseduto:

- dal consorzio;
- dal professionista indicato come responsabile delle attività di verifica della progettazione.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

## 9. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti tecnico professionali di cui al paragrafo 7.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dai paragrafi 6 e 7.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo assunto verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che l'impresa concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante, per quanto di competenza in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine che sarà indicato dal RUP. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- **una garanzia provvisoria** pari all'1% dell'importo afferente alle prestazioni non interessate dalla deroga di cui all'art.93, comma 10, del Codice (€ 2.000.000) e precisamente di importo pari ad € 20.000. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell'Agenzia, a titolo di pegno, a favore dell'Agenzia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso qualsiasi filiale Unicredit Banca, a favore di "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile", C.F. 91278030373 (numero di codice dell'Ente 3182065) e presentandosi muniti della copia del bando di gara; in caso di versamento mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: CONTO TESORERIA presso Unicredit S.p.A. IBAN IT 64 N 02008 02435 000010788765 – indicando il seguente riferimento: "*procedimento gara 2022\_51\_BO\_AQ Serv.Ing.Arch*";
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- ✓ la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell'Agenzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul SATER in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su SATER il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto. Fanno eccezione le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, comprese le eventuali analisi di laboratorio propedeutiche alla progettazione.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero1121-del-29-dicembre-2020>.

Il contributo dovuto è di € 200,00.

In caso di mancata presentazione la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara/dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la restante documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 02/08/2022 **a pena di irricevibilità**.

SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabite* per singolo file.

### 14. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio Certificati ISO, etc.).

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati di traduzione semplice in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione di SATER dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

## 16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> la seguente documentazione:

1. Allegato 1a) domanda di partecipazione ed eventuale procura, completa di dichiarazioni integrative;
2. DGUE;
3. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
4. PASSOE;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 9;
6. documentazione per i soggetti associati di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2;

Al fine di agevolare l'esame e la verifica della documentazione presentata, all'interno della domanda di partecipazione, il concorrente dovrà compilare **n. 2 (due) tabelle, relative una ai servizi analoghi e l'altra ai servizi di punta (di cui al paragrafo 7.2.1 lett. A e lett. B)**, recanti l'elenco dei servizi eseguiti, almeno fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti, e composte delle seguenti colonne: committente - descrizione sommaria - periodo di esecuzione - individuazione classe/categoria di cui al DM 17/6/2016 – importo netto dei lavori - tipo di servizio - soggetto che ha svolto il servizio; in caso di raggruppamento temporaneo, si chiede inoltre di indicare, in calce alle predette tabelle, l'incidenza percentuale dei requisiti dichiarati da ciascun soggetto del raggruppamento sull'importo complessivo dei requisiti minimi richiesti per la qualificazione (ai fini della verifica del possesso dei requisiti in misura percentuale superiore da parte della mandataria rispetto a ciascuna delle mandanti).

## 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

### Per i professionisti singoli

- a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- b) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016;

### Per i professionisti associati

- c) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- d) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

### Per le società di professionisti

- e) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- f) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci (in alternativa il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC);
- g) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. f) e g), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

### Per le società di ingegneria

- h) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- j) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. i) e j), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

### Per i consorzi stabili

- k) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e inoltre:

- l) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- n) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- o) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 905/2018, reperibile sul sito della stazione appaltante, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- p) di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta del 30 giugno 2014 n. 966 allegato alla documentazione di gara nonché in sostituzione dal 1° luglio 2022 quello approvato con D.G.R. n. 565 del 13/04/2022 "Approvazione del nuovo schema di "Patto di integrità" per i contratti pubblici regionali". La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- q) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- r) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- s) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;
- t) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente (e/o l'eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

La domanda, contenente anche le dichiarazioni presentate, è sottoscritta ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo della stazione appaltante delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con

bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può applicare il contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (All. 5), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso.

## 16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE presente a sistema su SATER.

Presenta inoltre il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

## 16.3 PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente, utilizzando il modello Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'Accordo quadro.

## 16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;

- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

## 16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**in caso di RTI costituito**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione** i seguenti documenti, da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>:

- a) n. 6 (sei) relazioni illustrative descrittive, una per ogni criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 19 del presente disciplinare;
- b) eventuali allegati richiamati nelle suddette relazioni.

Le relazioni devono essere predisposte secondo i contenuti e le modalità dettagliati nel citato paragrafo 19.1 per ciascuno dei n. 6 criteri di valutazione previsti.

In particolare, ciascuna relazione deve essere composta da un numero massimo di facciate (specificatamente indicato nel paragrafo 19.1 per ogni criterio di valutazione) numerate, in formato A4, carattere Arial 11, con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, contenenti anche eventuali immagini.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto richiesto, la commissione potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio "Assolutamente non adeguato" (di cui ai criteri motivazionali elencati nel paragrafo 19.2). L'adeguatezza dell'elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

### 17.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare su SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

### 18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene l'offerta economica, per ciascun lotto ed è predisposta direttamente sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13 deve indicare **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale rispetto ai corrispettivi definiti** per i servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) e del relativo regolamento del **Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016**. Il ribasso deve essere espresso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, in cifre e in lettere e offerto per tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Inoltre, per una più rapida valutazione della congruità dell'offerta presentata si chiede ai concorrenti di anticipare i giustificativi relativi alle verifiche di anomalia dell'offerta di cui al paragrafo 24. Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su SATER "giustificativi offerta economica" e non è da presentare a pena di esclusione.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
totale	100

### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	D PUNTI MAX	Relazione N. facciate A4	Allegati N. facciate A3/A4
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			
A1_Modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico	19	6	2
A2_Ulteriori risorse professionali assegnate	11	4	1
PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE			

B1_ESPERIENZA SETTORE IDRAULICO CASSE D'ESPANSIONE E IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MANOVRA - n. 2 servizi di progettazione di strutture in casse d'espansione e/o in impianti di regolazione e manovra; - n. 1 servizio di progettazione di impianti elettromeccanici in casse d'espansione e/o impianti di regolazione e manovra (anche associato a uno dei precedenti);	14	6	3
B2_ESPERIENZA SETTORE SISTEMAZIONI IDRAULICHE - n. 3 servizi di progettazione di sistemazioni idrauliche in bacini montani, tratti fluviali incisi; - n. 3 servizi di progettazione di sistemazioni idrauliche in bacini di pianura in tratti fluviali arginati;	16	12	6
B3_ESPERIENZA SETTORE IDROGEOLOGICO - n. 3 servizi di progettazione di opere di sostegno e/o di mitigazione del rischio di frane e smottamenti;	12	6	3
B4_ESPERIENZA SETTORE STRUTTURALE - PONTI: - n. 3 servizi di progettazione esecutiva di ponti di nuova costruzione e/o di manutenzione straordinaria di ponti esistenti;	13	6	3
PUNTI DISPONIBILI PER OFFERTA TECNICA	85		

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, ciascun concorrente dovrà presentare per ogni criterio:

- relazione illustrativa descrittiva;
- eventuale allegato richiamato nella suddetta relazione.

Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto di seguito indicato, la commissione potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio "Assente o non valutabile" (di cui ai criteri motivazionali elencati in seguito). L'adeguatezza dell'elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.

Ciascuna relazione deve essere composta dal numero massimo di facciate indicato in Tabella che precede, numerate in formato A4, carattere Arial 11, con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, oltre ad eventuali immagini contenute.

Ciascun allegato dovrà essere costituito da un numero massimo facciate indicato in Tabella che precede (indifferentemente A3 o A4). Gli allegati dovranno essere utilizzati prevalentemente per illustrare schemi, diagrammi, immagini o tabelle, che potranno essere eventualmente commentati nell'allegato medesimo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 35 punti** sugli 85 massimi assegnabili, calcolata prima delle eventuali riparametrazioni. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Di seguito si riportano e descrivono, per ciascuno dei criteri di valutazione di cui alla sopra riportata tabella, gli elementi in base a cui sarà formulato il giudizio, nonchè le ulteriori prescrizioni formali relative agli elaborati richiesti:

## 19.2 PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

### A1\_ Modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico

Il giudizio sarà formulato valutando la modalità di svolgimento della prestazione oggetto degli incarichi nella sua complessità con particolare riguardo a:

- a) idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa adottata, con riferimento a composizione, titoli di studio e professionalità impiegate;
- b) efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/coordinamento/integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte (compreso il responsabile dell'Accordo Quadro e del responsabile tecnico di riferimento) e la committenza durante l'esecuzione dell'incarico (ivi comprese nelle fasi approvative del progetto) e nelle fasi preliminari ad esso;
- c) sistema di verifica interno della progettazione, mediante illustrazione degli strumenti di controllo dei processi adottati, con particolare riferimento alla gestione documentale e alle emissioni progettuali nel corso della prestazione per revisioni da parte della stazione appaltante;
- d) padronanza dei sistemi di pianificazione, elaborazione, verifica, supervisione e controllo dell'iter progettuale e di Direzione Lavori anche in relazione alle norme UNI di settore e agli strumenti informatici da impiegare.

### A2\_ Ulteriori risorse professionali assegnate

Il giudizio sarà formulato sulla base:

- della presenza di tecnici responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive diverse rispetto a quelle indicate al paragrafo 7, ritenute utili e attinenti rispetto al servizio da espletare;
- della presenza di tecnici specialisti nella valutazione di **criteri ambientali minimi** a cui competerà il coordinamento della progettazione sotto gli aspetti richiamati all'art.34 del Codice;
- della presenza di tecnici specialisti nello sviluppo della progettazione in **BIM**;
- della presenza di tecnici che abbiano realizzato studi idraulici, tra cui modellazioni di bacino, calcolo di tempi di corrivazione e delle portate significative, modelli di invaso in casse d'espansione.

Si precisa che:

a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente curricula o altro ritenuto utile a dimostrazione di quanto indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di numero massimo di facciate indicato nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica”. Per la sola parte relativa ai curricula, che comunque dovranno essere sintetici ed essenziali, è consentito utilizzare un numero di facciate maggiori di quelle indicate.

### 19.3 PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il concorrente dovrà illustrare le professionalità che intende mettere in campo per il raggiungimento di elevati standard di qualità nella progettazione oggetto del servizio, attraverso **un numero massimo di servizi (indicato in Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica) eseguiti per ognuna delle competenze specificatamente indicate di seguito**. Gli interventi illustrati dal concorrente devono essere significativi della capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

In generale per ogni intervento dovrà essere indicato in un'apposita tabella:

- Titolo del lavoro, con eventuale indicazione se si tratta di lotto o stralcio funzionale di intervento più ampio;
- Committenza;
- Importo opere progettate;
- Date (anche approssimate al mese) e periodo di esecuzione del servizio;
- Ruolo rivestito da ciascun componente del gruppo di lavoro, dal responsabile di settore, nonché eventuali altri partecipanti;

Verranno valutate esclusivamente le prestazioni svolte dal responsabile del settore indicato nell'offerta. La commissione valuterà favorevolmente i lavori svolti più recentemente.

#### B1\_ ESPERIENZA SETTORE IDRAULICO CASSE D'ESPANSIONE E IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MANOVRA

Il giudizio sarà formulato sia sulla base dell'affinità e della comparabilità dei servizi presentati, sia dal punto di vista della significatività dell'oggetto che della rilevanza economica, rispetto alla realtà del patrimonio infrastrutturale assimilabile a quello del USTPC Bologna.

La commissione valuterà i servizi di progettazione svolti aventi come oggetto interventi significativi (nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento funzionale, ecc...) in ambito idraulico strutturale e impiantistico, con particolare riferimento a strutture in c.a, metalliche o in muratura ed opere elettromeccaniche per impianti di manovra e regolazione, tra cui opere realizzate nell'ambito di casse d'espansione.

Fermo restando quanto sopra, il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell'oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.

Al fine di valutare la capacità di curare l'intero processo di realizzazione dell'intervento, saranno valutati preferibilmente i servizi comprensivi, oltre che della progettazione, anche della DL.

Sarà premiata la presentazione di servizi di progettazione di strutture fra loro eterogenei, per esempio uno di strutture/manufatti a servizio di casse di espansione e uno relativo a opere quali chiaviche, traverse, dighe, ecc..

#### B2\_ ESPERIENZA SETTORE SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Il giudizio sarà formulato sia sulla base dell'affinità e della comparabilità dei servizi presentati, sia dal punto di vista della significatività dell'oggetto che della rilevanza economica, rispetto alla realtà del patrimonio infrastrutturale assimilabile a quello del USTPC Bologna.

La commissione valuterà i servizi svolti di progettazione aventi come oggetto interventi significativi (nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento funzionale, ecc...) in ambito idraulico infrastrutturale, con riferimento alle sistemazioni idrauliche su corpi idrici esistenti, opere di contenimento, arginature nuove, manutenzioni straordinarie/riqualificazioni di arginature e manufatti idraulici esistenti, opere di regimazione e regolazione, briglie, soglie/rampe, dighe, ecc...

Fermo restando quanto sopra, il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell'oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.

Al fine di valutare la capacità di curare l'intero processo di realizzazione dell'intervento, saranno valutati preferibilmente i servizi comprensivi, oltre che della progettazione, anche della DL.

Sarà premiata la presentazione di servizi fra loro eterogenei, fra i quali sia ricompreso almeno un servizio di progettazione relativo ad opere in terra di contenimento idraulico (arginature).

### B3\_ ESPERIENZA SETTORE IDROGEOLOGICO

Il giudizio sarà formulato sia sulla base dell'affinità e della comparabilità dei servizi presentati, sia dal punto di vista della significatività dell'oggetto che della rilevanza economica, rispetto alla realtà del patrimonio assimilabile a quello del USTPC Bologna.

La commissione valuterà i servizi svolti di progettazione aventi come oggetto interventi significativi su opere di sostegno (nuove od esistenti) e consolidamenti di versanti, anche mediante opere di drenaggio.

Fermo restando quanto sopra, il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell'oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.

Al fine di valutare la capacità di curare l'intero processo di realizzazione dell'intervento, saranno valutati preferibilmente i servizi comprensivi, oltre che della progettazione, anche della DL.

Sarà premiata la presentazione di servizi fra loro eterogenei fra i quali sia ricompreso almeno un servizio di progettazione relativo ad opere strutturali di sostegno di frane/smottamenti.

### B4\_ ESPERIENZA SETTORE STRUTTURE - PONTI

Il giudizio sarà formulato sia sulla base dell'affinità e della comparabilità dei servizi presentati, sia dal punto di vista della significatività dell'oggetto che della rilevanza economica, rispetto alla realtà del patrimonio infrastrutturale assimilabile a quello in gestione al SSTPC Bologna. Gli interventi dovranno riguardare opere in prevalenza strutturali, relative a ponti, preferibilmente sovrappassanti reti fluviali.

Fermo restando quanto sopra, il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell'oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.

Al fine di valutare la capacità di curare l'intero processo di realizzazione dell'intervento, saranno valutati preferibilmente i servizi comprensivi, oltre che della progettazione, anche della DL. Ai fini della valutazione del criterio, il ruolo della DL può essere sostituito con il ruolo principale, ricoperto formalmente, di Direttore Operativo delle strutture.

Saranno inoltre valutati preferibilmente i servizi di progettazione aventi come oggetto strutture realizzate con i sistemi costruttivi differenti, ed in particolare, in ordine di preferenza, strutture realizzate in metallo, conglomerato cementizio armato (precompresso e non), muratura.

#### **19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

##### **In caso di offerte pari o inferiori a 4:**

Nel caso i concorrenti siano **pari o inferiori a 4 (quattro)**, ai fini della definizione dei punteggi, ciascun commissario attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, in base all'esame della documentazione fornita, per ciascun criterio oggetto della valutazione di tipo discrezionale della documentazione presentata, un coefficiente variabile da zero a uno sulla base della seguente scala di valutazione:

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Valutazione coefficiente</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Eccellente</b>	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Contenuti pienamente soddisfacenti, quindi eccellenti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire e descritti in maniera pienamente chiara ed esauriva.
<b>Ottimo</b>	0,9	Contenuti molto soddisfacenti, quindi ottimi, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché con riferimento alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera molto chiara ed esauriva.
<b>Buono</b>	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. Il livello degli elementi offerti è di livello qualificato con elementi descritti in maniera chiara.
<b>Discreto</b>	0,7	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura soddisfacente dal punto di vista tecnico e funzionale. Descrizione e contenuti soddisfacenti rispetto a quanto

		richiesto dalla documentazione di gara, con elementi di livello qualificato.
<b>Più che sufficiente</b>	0,6	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura accettabile dal punto di vista tecnico e funzionale. I contenuti sono in linea con quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi descritti in maniera chiara.
<b>Sufficiente</b>	0,5	Descrizione e contenuti sufficienti, quindi modesti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera essenziale
<b>Quasi sufficiente</b>	0,4	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non pienamente soddisfacente a quanto richiesto.
<b>Scarso</b>	0,3	Descrizione e/o contenuti valutabili. La soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.
<b>Insufficiente</b>	0,2	Descrizione e/o contenuti valutabili in maniera superficiale. L'elemento oggetto di valutazione potrebbe essere coerente alle richieste di gara ma risulta poco più che citato dal punto di vista tecnico e funzionale.
<b>Gravemente insufficiente</b>	0,1	Descrizione e/o contenuti approssimativi. La soluzione proposta risponde in maniera assolutamente non adeguata a quanto richiesto.
<b>Assente o non valutabile</b>	0,0	Descrizione e/o contenuti assenti o descritti in modo non valutabile rispetto a quanto richiesto. L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o è completamente fuori tema.

Ciascun componente della commissione attribuirà un punteggio secondo le tabelle di cui sopra, non utilizzando coefficienti intermedi ai valori ivi contenuti.

#### **In caso di offerte superiori a 4:**

L'attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando il metodo del "confronto a coppie". Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile da 1 (uno) a 6 (sei), secondo la seguente scala:

Livello di preferenza	Grado di preferenza
Massima	6
Grande	5
Media	4
Piccola	3
Minima	2
Parità	1

Al termine dei confronti, si attribuiscono i punteggi trasformando la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra 0 (zero) e 1 (uno).

Indipendentemente dal numero di offerte ammesse, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

### 19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula "bilineare"

$C_i$	(per $A_i \leq A_{soglia}$ )	=	$X (A_i / A_{soglia})$
$C_i$	(per $A_i > A_{soglia}$ )	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso del concorrente i-esimo

$A_{soglia}$  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X$  = 0,90

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

### 19.6 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente i;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione n.

Qualora le offerte siano uguali o inferiori a 4 (e pertanto non sia utilizzato il sistema del confronto a coppie) al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Indipendentemente dal numero delle offerte, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo quadro. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 4,5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano prima del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno 02/08/2022 alle ore 09,30.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi a SATER nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite SATER.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

La piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

## 22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP della procedura provvede a:

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- e) redigere e adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente e alla sua comunicazione ai concorrenti immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### 23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite SATER ai concorrenti ammessi ai sensi del paragrafo 21.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei punteggi tecnici, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da SATER.

La commissione procede all'eventuale riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.6. Sono resi visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21.:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di gara procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.5 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si individuerà come migliore offerente il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio del criterio con peso maggiore (il criterio A1). In caso di ulteriore parità, si procederà analogamente comparando gli ulteriori criteri, nell'ordine decrescente dei valori dei pesi assegnati ad ogni criterio di valutazione. In caso di ulteriore parità i concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *ex aequo* la stazione appaltante procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 3.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la seduta viene chiusa dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se necessario avvalendosi della commissione giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata al RUP della procedura in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Accordo quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La comunicazione di avvenuta stipulazione dell'Accordo quadro si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il Contratto di Accordo quadro non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il Contratto di Accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula dell'Accordo quadro. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 13.000,00, che saranno attinte dalla Stazione Appaltante dal capitolo "U12003 - spese per inserzioni obbligatorie". La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo verrà pubblicato altresì sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo quadro.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica alla stazione appaltante per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

## 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta n. 905/2018 nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito dell'Agenzia al link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione>.

## 27. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La Stazione Appaltante, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Stazione Appaltante è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Appaltante individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet [www.intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Stazione Appaltante.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Stazione Appaltante.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dalla Stazione Appaltante è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Stazione Appaltante Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Viale Silvani 6 - 40122 Bologna, P.E.C.: [Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it).



#### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo quadro è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.